Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI | **Roma — Sabato, 31 gennaio 1925** | **Numero 25**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

L'argomento del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2193, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 volgente mese, deve leggersi come segue: «Proroga della facoltà dell'Amministrazione militare di rettificare gli atti di morte dei militari deceduti in guerra».

SOMMARIO

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO.

Si fa noto, per ogni effetto di legge, che il senatore avvocato Giovanni Ciraolo, ha dichiarato di essere stato derubato della medaglia parlamentare da deputato rilasciatagli per la XXIII legislatura.

Roma, addì 29 gennaio 1925.

I deputati questori:

RENDA — BUTTAFOCHI — GUGLIELMI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 199.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1925, n. 31.

Proroga per la città di Roma delle disposizioni sul prezzo della energia elettrica di cui al R. decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1633.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale e per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei riguardi delle aziende che producono o distribuiscono energia elettrica per il servizio della città di Roma, nel capoverso dell'art. 1 del R. decreto 22 luglio 1923, n. 1633, alle date del 1° gennaio 1925 e del 1° gennaio 1928, sono sostituite rispettivamente le date del 1° gennaio 1926 e del 1° gennaio 1929, ed il termine di cui all'art. 11 del medesimo Regio decreto viene ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1925.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — GIURIATI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 194. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 200.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1925, n. 30.

Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Vista la legge 22 giugno 1874, n. 1962, sulla contabilità dell'amministrazione del Fondo per il culto;

Visto che il fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 100,000 nello stato di previsione della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1924-25 è stato ridotto di L. 28,000 per effetto del decreto del Ministro per le finanze 25 ottobre 1924, numero 16730, rimanendo così lo stanziamento di L. 72,000 interamente disponibile;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 50 dello stato di previsione della spesa della amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una prelevazione di L. 40,000 da assegnare a favore del capitolo n. 10 « Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole dell'Amministrazione centrale » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 192. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 201.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1924, n. 2146.

Approvazione del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, il quale dà facoltà al Governo del Re di pubblicare il repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col sopracitato R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, il quale dispone l'approvazione del repertorio medesimo entro il 31 dicembre 1923;

Visti il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3094, ed i Regi decreti-legge 11 maggio 1924, n. 808 e 15 agosto 1924, numero 1377, i quali prorogarono il termine per la compilazione e l'approvazione del repertorio rispettivamente al 30 aprile, al 31 luglio ed al 30 novembre 1924;

Visto l'art. 9 del R. decreto 14 maggio 1922, n. 681, che ha resa libera l'importazione delle carte da giuoco;

Viste le modificazioni introdotte nella tariffa generale dei dazi doganali del 9 giugno 1921 con il R. decreto-legge 19 ottobre 1922, n. 1357; con il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 292; con il R. decreto 11 marzo 1923, n. 535; con il R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545; con i Regi decreti-legge 15 luglio 1923, n. 1517 e 15 luglio 1923, n. 1548; con i Regi decreti 27 settembre 1923, n. 2249; 21 ottobre 1923, n. 2553; 2 dicembre 1923, n. 2626, e con i Regi decreti-legge 4 maggio 1924, n. 748 e 23 maggio 1924, n. 838;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, con le relative disposizioni preliminari, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 35. — CASATI.

N.B. — Il repertorio verrà pubblicato integralmente nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Numero di pubblicazione 202.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2284.

Tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdino nei porti dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 luglio 1896, n. 318;
Vista la legge 21 dicembre 1905, n. 590;
Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1397;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 15 febbraio 1925 gli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sono modificati come segue:

« Art. 20. — Le navi a vapore nazionali e le estere equiparate in virtù di trattati alle nazionali, le quali approdino ad un porto, ad una rada o spiaggia dello Stato per operazioni di commercio, pagheranno per tassa di ancoraggio:

a) L. 3 per tonnellata di stazza netta se provengano dall'estero;

b) L. 1 se navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato.

Queste tasse sono valevoli per 30 giorni incominciando dal giorno dell'approdo. Le navi predette potranno però abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di 12 mesi pagando il triplo delle tasse rispettivamente stabilite dalle lettere *a)* e *b)* di questo articolo ».

« Art. 21. — Le navi a vela nazionali e le estere equiparate, in virtù di trattati, alle nazionali, le quali, provenienti da' porti situati fuori del Mediterraneo, approdino a un porto, a una rada o spiaggia dello Stato, per operazioni di commercio, pagheranno per tassa di ancoraggio:

a) L. 1 per ogni tonnellata di stazza netta, se hanno una stazza netta di 100 tonnellate o meno;

b) L. 1.50 per ogni tonnellata di stazza netta eccedente le prime 100.

Questa tassa è valevole per un anno qualunque sia il numero degli approdi che effettuassero in tale periodo di tempo ».

« Art. 22. — Le navi a vela nazionali e le estere equiparate, in virtù di trattati, alle nazionali, addette esclusivamente alla navigazione del Mare Mediterraneo, limitato allo Stretto di Gibilterra e al Canale di Suez e in esso compresi il Mar Nero, il Mar di Marmara e il Mar d'Azof, pagheranno per tassa d'ancoraggio L. 1, per ciascuna tonnellata di stazza netta eccedente le 50.

Questa tassa è valevole per un anno qualunque sia il numero degli approdi dall'estero.

I bastimenti a vela inferiori alle 50 tonnellate sono esenti dalle tasse di ancoraggio ».

« Art. 23. — Le navi a vapore e a vela che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate di stazza netta, avranno facoltà di pagare rispettivamente in luogo dell'intera tassa la metà o il quarto soltanto della tassa di ancoraggio più un diritto fisso di centesimi 20 per tonnellata di stazza netta.

Quelle che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il ventesimo delle tonnellate di stazza potranno pagare, in luogo della tassa d'ancoraggio intera o di quella ridotta di cui sopra, un diritto di L. 12, per ciascuna tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

Quando la nave imbarchi o sbarchi passeggeri avrà facoltà di pagare, invece della tassa di ancoraggio, il diritto di L. 40 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato, indipendentemente dalla tassa ridotta che fosse dovuta per le merci imbarcate e sbarcate nei limiti previsti dal presente articolo.

Le tasse pagate in base al presente articolo sono valevoli soltanto per le operazioni compiute nel porto in cui sono imposte ».

Art. 2.

Con effetto dal 15 febbraio 1925 l'art. 2 della legge 21 dicembre 1905, n. 590, è abrogato.

E' pure abrogato il diritto di faro stabilito dal R. decreto 14 giugno 1923, n. 1397.

Art. 3.

Per le navi a vela le disposizioni del precedente art. 1, sottoarticolo 21 e 22, saranno applicate a misura che scadrà il periodo di validità delle tasse corrispondenti pagate sotto l'impero della legge 23 luglio 1896, n. 318.

Per le navi a vapore per le quali al 15 febbraio 1925 siano in corso di validità le tasse d'ancoraggio pagate sotto l'impero delle leggi 23 luglio 1896, n. 318, e 21 dicembre 1905, n. 590, la misura della tassa, quale è prevista dal precedente art. 1 sottoarticolo 20, sarà imposta in proporzione del periodo intercedente fra il 15 febbraio 1925 e la scadenza della tassa già pagata, sotto deduzione della tassa d'ancoraggio già pagata proporzionalmente al medesimo periodo.

Le navi a vapore abbonate alla tassa d'ancoraggio possono rinunciare ai benefici dell'abbonamento e chiedere invece che, in isconto della tassa d'ancoraggio dovuta in base al precedente art. 1, sia computata la tassa già pagata per abbonamento in proporzione del periodo corrente fra il giorno in cui la nuova tassa d'ancoraggio comincia ad esser dovuta e la scadenza dell'abbonamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 209. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 203.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2285.

Modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 50, che istituisce il Consorzio autonomo del porto di Genova e il regolamento 23 febbraio 1913, n. 378, per la sua esecuzione;

Vista la legge 28 giugno 1906, n. 291, e il R. decreto 15 settembre 1923, n. 1997, che apportavano modificazioni alla detta legge;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alle riforme della predetta legge istitutiva che sono venute manifestandosi necessarie durante il periodo d'applicazione della legge stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta dei Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per la giustizia e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla legge 12 febbraio 1903, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. — Al numero 3 dell'art. 1 vengono soppresse le parole « sulle calate e per le linee di accesso destinato al servizio del porto », e sostituite dalle seguenti: « esclusa però la manutenzione, sulle aree di giurisdizione consortile che saranno determinate dal regolamento ».

II. — Il numero 5 dell'art. 1 è abrogato e così sostituito:

« A coordinare, d'intesa colle pubbliche Amministrazioni interessate tutti gli altri servizi ed operazioni svolgentisi nel porto; a regolare e disciplinare in tutto l'ambito del porto, con autorità e poteri di regolamentazione, e di determinazione delle tariffe, sia verso i datori di lavoro, sia verso gli eventuali intermediari ed i lavoratori, le operazioni e il lavoro del porto, nonchè a risolvere in via amministrativa, a mezzo dei propri organi, tutti i reclami in ordine al lavoro e alle operazioni suddette sempre esclusi i reclami di competenza di altre autorità ».

III. — All'ultimo comma dell'art. 1, viene aggiunto il seguente periodo:

« Ne è altresì escluso tutto quanto concerne l'esercizio ferroviario ».

IV. — L'ultimo capoverso dell'art. 2 è abrogato, e nel testo della legge alle parole « Ente dirigente il servizio ferroviario del porto di Genova », s'intenderanno sempre sostituite le parole « Amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

V. — L'art. 3 viene abrogato e sostituito dal seguente:

« I consorziati sono rappresentati:

1° *Lo Stato*:

Da sei membri e cioè:

dal presidente del Consorzio, nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, scelto fuori dei membri del Consorzio;

dal direttore marittimo di Genova;

dal competente ispettore superiore del Genio civile;

da un funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato nominato dal Ministro per le comunicazioni;

dal direttore superiore della dogana di Genova;

dal capo del compartimento ferroviario di Genova.

2° *Le Provincie*:

da un consigliere provinciale eletto dal Consiglio provinciale per la provincia di Genova;

da un rappresentante eletto dal Consiglio provinciale per ciascuna delle altre Provincie che concorrono nelle spese pel porto di Genova per una quota non inferiore ai 60 millesimi del contributo annuo complessivo imposto alle Provincie dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095;

3° *I Comuni*:

dal sindaco di Genova;

da un ingegnere scelto dal Consiglio comunale di Genova;

da un consigliere comunale eletto dal Consiglio comunale per ciascuno dei Comuni che concorrono nelle spese del porto di Genova per una quota non inferiore a 30 millesimi del contributo annuo complessivo imposto ai Comuni dalla predetta legge.

4° *La Camera di commercio ed arti di Genova*:

dal presidente della Camera;

da un capitano marittimo e da un armatore nominati in assemblea di elettori commerciali della categoria dei capitani marittimi ed armatori, convocata dalla Camera di commercio ed arti di Genova ai termini delle vigenti leggi ».

VI. — Il comma *c*) dell'art. 4, è così sostituito:

« due delegati degli operai addetti ai lavori e ai servizi del porto, scelti mediante elezione fatta nel loro seno giusta le norme che saranno stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge ».

VII. — L'art. 5 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nei casi di impedimento, il presidente sarà sostituito dal direttore marittimo che ne assumerà come vice-presidente tutte le funzioni ».

VIII. — L'art. 6, è abrogato e sostituto dal seguente:

« Il mandato del presidente e di tutti i membri a scelta ed elettivi dura quattro anni e potrà essere loro riconfermato.

I membri nominati in sostituzione di altri cessati di carica avanti la scadenza normale rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

Il presidente deve risiedere a Genova e non può esercitare altri uffici.

Al presidente è assegnata un'indennità annuale il cui ammontare è fissato dal Governo all'atto della nomina.

Il sindaco di Genova ed il presidente della Camera di commercio di Genova hanno la facoltà di delegare rispettivamente in loro sostituzione, un consigliere comunale ed uno dei componenti la Camera predetta.

E' data facoltà al Governo, su proposta del Consorzio, di nominare con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, un direttore generale a capo dei servizi esecutivi del porto di Genova, sempre quando il Governo lo riconosca necessario per l'andamento dei servizi stessi ».

IX. — Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente art. 6-*bis*:

« Il presidente è capo dell'amministrazione autonoma del Consorzio e delegato del Governo.

Nella prima qualità provvede, con propri decreti, all'esecuzione delle deliberazioni prese, sotto la sua presidenza, dall'assemblea generale e dal Comitato e dispone di propria autorità su tutti gli oggetti che sono propri dell'amministrazione consortile e che non sono dalla legge attribuiti alla assemblea generale od al Comitato.

Come delegato del Governo il presidente, in materia di polizia amministrativa e di disciplina, può emettere ordinanze e richiedere assistenza della forza pubblica per la loro esecuzione e nell'interesse generale, può disporre l'espulsione di persone dal porto e la rimozione e la vendita, nelle forme legali, di merci o cose giacenti sulle calate o nei magazzini del porto che non siano in consegna alla dogana od alle ferrovie, devolvendo il ricavato ad istituti di previdenza pei lavoratori del porto, qualora non venga reclamato dagli aventi diritto entro i termini previsti dall'art. 136 del Codice per la marina mercantile. Nell'ambito del porto può inoltre sospendere operazioni commerciali e qualsiasi manifestazione della attività individuale o collettiva, disporre, mediante compenso, la requisizione di cose ed in generale ordinare quanto necessario per assicurare la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi portuali. Per straordinarie circostanze di pubblico interesse può altresì richiedere l'opera di imprenditori e lavoratori del porto i quali, in caso di rifiuto, incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 408 del Codice per la marina mercantile.

Il presidente infine decide le controversie che avessero ad insorgere in ordine al lavoro, alle operazioni ed ai servizi del porto attribuiti al Consorzio dall'art. 1, nei limiti di competenza per valore del pretore e colle modalità stabilite dall'art. 15, comma 1° e 2°, del Codice per la marina mercantile. Le decisioni non sono suscettibili di appello o di opposizione.

Per le controversie eccedenti la competenza per valore del pretore è applicabile il disposto dell'art. 16 del predetto Codice.

Le infrazioni alle ordinanze che il presidente emetta in materia di polizia amministrativa e sicurezza del porto sono punite a termini del Codice per la marina mercantile.

L'accertamento di tali infrazioni potrà essere fatto, oltre che dagli agenti della forza pubblica, anche dai funzionari ed agenti del Consorzio e dagli agenti ferroviari rispettivamente nei limiti dei servizi cui sono addetti ».

X. — L'art. 7 è abrogato e sostituito dal seguente:

« In seno al Consorzio è costituito un Comitato composto dei seguenti membri:

il presidente del Consorzio;
il direttore marittimo;
il direttore superiore della dogana di Genova;
il capo del compartimento ferroviario;
il sindaco di Genova o il suo delegato;
il presidente della Camera di commercio di Genova o il suo delegato;
uno dei due operai eletti nell'assemblea generale, secondo la designazione che questa ne farà ogni anno, con facoltà di conferma;
un membro scelto dall'assemblea generale del Consorzio, mediante elezione annua, e con facoltà di conferma.

Quando il Comitato debba discutere sui progetti di cui alla seguente lettera *h*), interverrà alle sedute, con voto consultivo, l'ingegnere del Genio civile capo dell'ufficio tecnico consortile.

Appartiene al Comitato di deliberare:

a) sui regolamenti e tariffe relativi a tutti i servizi del porto attribuiti al Consorzio dall'art. 1;

b) sulle sopratasse d'ancoraggio e tasse speciali portuali sulle merci e sui passeggeri indicate all'art. 16;

c) su tutte le nuove concessioni di durata superiore a cinque anni e che presentino una speciale importanza e sulla rinnovazione per eguale periodo di tempo di quelle esistenti, osservando in massima le disposizioni del Codice e del regolamento per la marina mercantile in quanto applicabili ed esercitando i poteri attribuiti al Consorzio dal successivo articolo 15;

d) sull'assunzione diretta dei servizi portuali e relative concessioni sia ad imprenditori che a cooperative di lavoratori;

e) sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

f) sulle liti, compromessi, procedimenti arbitrali e transazioni, sulle controversie con altre Amministrazioni e sui relativi ricorsi alle autorità competenti;

g) sulle nomine e revoche proposte dal presidente degli impiegati di concetto e di ordine direttamente assunti, e sulla misura delle cauzioni eventualmente dovute;

h) sui progetti di massima per opere nuove e di miglioramento da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici e sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalità ed ordine per la loro esecuzione;

i) sul prelevamento di somme dal fondo di riserva dell'esercizio, sottoponendo poi la deliberazione al visto dei revisori dei conti.

Appartiene altresì al Comitato di rendere esecutivi i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle Provincie e ai Comuni, le note dei canoni dipendenti dalle concessioni e da affitti da esso assentiti e di qualunque provento di spettanza del Consorzio.

Restano invece di competenza dell'assemblea generale le attribuzioni relative:

a) all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dal Comitato, al trasporto di somme da un capitolo all'altro, alla costituzione, impiego e movimenti del fondo di riserva patrimoniale;

b) ai progetti di prestiti ed altre operazioni finanziarie, a termine del successivo art. 19;

c) alle spese che vincolano il bilancio per oltre cinque anni, fatta eccezione per le spese ordinarie di carattere continuativo;

d) alla risoluzione dei conflitti tra revisori e Comitato;

e) al ruolo organico del personale direttamente assunto e alla nomina e revoca del segretario generale o del ragioniere capo;

f) all'organizzazione interna dell'Amministrazione consortile.

XI. — Al numero 6 dell'art. 9 vengono aggiunte le parole « e di diritti sui certificati, attestazioni e altri documenti rilasciati dal Consorzio, e che non siano gratuiti per legge ».

XII. — L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 12 è soppresso.

Nel capoverso dello stesso articolo, alle parole « gli impianti ferroviari sulle calate e gli allacciamenti del porto con le stazioni », sono sostituite le seguenti: « impianti ferroviari di cui al n. 3 dell'art. 1 ».

XIII. — Nel primo comma dell'art. 14, dopo le parole « e di spese di manutenzione », aggiungere « delle opere portuali », ed alla fine del secondo comma aggiungere: « esclusa per quest'ultima la manutenzione ».

L'ultimo capoverso dello stesso articolo è soppresso e sostituito dal seguente: « La determinazione degli impianti ferroviari compresi nelle aree di giurisdizione consortile che debbono essere mantenuti a suo carico dall'Amministrazione ferroviaria, formerà oggetto di apposite disposizioni di regolamento ».

XIV. — L'articolo 15 viene così modificato nel suo primo comma:

« Il Consorzio conserva in uso gratuito tutte le opere, aree, edifici, attrezzi, mobili, galleggianti, macchinari ed impianti che esistono nel porto e che gli furono ceduti dallo Stato in base alla legge 12 febbraio 1903, n. 50, sempre fatta eccezione di quanto occorre per i servizi di spettanza dello Stato, a termini dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge stessa, completato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto riguarda l'esercizio ferroviario verranno stabilite speciali norme dal regolamento.

I fabbricati, le aree e gli impianti costituenti lo stabilimento degli ex Magazzini generali al Molo Vecchio, coi relativi arredamenti mobili ed immobili, attualmente concessi alle Ferrovie dello Stato, sono ceduti in uso al Consorzio.

Il Consorzio subentra all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel pagamento al Tesoro delle annualità di interesse e di ammortamento delle somme spese dall'Amministrazione medesima per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio e subentra in tutti i contratti stipulati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'uso e l'esercizio di detti impianti, tenendola sollevata da ogni eventuale azione e molestia in ordine ai contratti stessi.

I magazzini Di Negro coi relativi impianti restano definitivamente assegnati alle Ferrovie dello Stato.

Le norme relative al passaggio dei Magazzini generali e dei magazzini Di Negro saranno stabilite dal regolamento ».

All'ultimo capoverso dello stesso articolo, dopo le parole: « per concessione ed affitto di tali beni », viene aggiunto: « e per concessioni di lavoro e di industrie in porto », ed il capoverso stesso viene in fondo completato colle parole: « non chè istituire od esercire direttamente o a mezzo di concessione, senza obblighi o vincolo alcuno di prelazione, magazzini generali, stazioni di deposito ed ogni altro servizio relativo al porto ».

XV. — L'art. 16 è abrogato e sostituito dal seguente:

« E' data facoltà al Consorzio di imporre e riscuotere sovratasse di ancoraggio e speciali tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate, e su quelle in arrivo o in partenza, sui carri ferroviari nell'ambito del porto e per ogni passeggero imbarcato o sbarcato ».

XVI. — Il primo comma dell'art. 17 è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'imposizione delle tasse e sovratasse di cui all'articolo precedente è subordinata all'approvazione del Ministero delle comunicazioni, di concerto con quelli dei lavori pubblici, delle finanze e dell'economia nazionale ».

XVII. — All'art. 18 viene aggiunto il seguente capoverso:

« Le tasse sulle merci in arrivo o in partenza coi carri ferroviari sono accertate e riscosse dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato e versate al Consorzio ».

XVIII. — In fondo al primo comma dell'art. 19, anzichè « Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici », dicasi: « Ministeri delle finanze, delle comunicazioni e dei lavori pubblici ».

Gli articoli 20 e 21 sono soppressi.

XIX. — Nel primo comma dell'art. 22, sono soppresse le parole: « in base al progetto regolatore cui è parola nell'articolo precedente ».

I comma *b*), *c*), *d*) dell'art. 22 sono abrogati e sostituiti dai seguenti due comma:

« *b*) ai servizi marittimi con personale del corpo delle Capitanerie di porto, da collocarsi fuori ruolo od anche con ufficiali di porto assunti direttamente tra gli appartenenti alla riserva navale, osservate, per quanto riguarda lo stato giuridico di questi ultimi, le norme stabilite pel personale di cui al seguente comma;

c) agli altri servizi amministrativi, di ragioneria e di cassa con personale direttamente assunto ».

XX. — Al comma *a*) dell'art. 23, dopo le parole: « per i lavori in conto dello Stato », aggiungere: « e per i lavori ferroviari quelle vigenti per le Ferrovie dello Stato ».

La somma di L. 12.000 contemplata al secondo capoverso di detto comma *a*), è sostituita da quella di L. 50.000 e le parole « Regio ispettorato generale delle strade ferrate », dalle parole: « funzionari delle Ferrovie dello Stato, delegati dai competenti Ministeri ».

XXI. — L'art. 24 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Tutti i progetti di massima ed i progetti esecutivi dei lavori necessari nel porto saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici il quale deciderà entro tre mesi dalla loro presentazione sentito il Ministero delle comunicazioni ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

E' fatta eccezione pei progetti esecutivi che non superino l'importo di L. 500.000 ».

XXII. — Il secondo ed il terzo capoverso dell'art. 26 sono rispettivamente così modificati:

« Sono revisori tecnici: l'ispettore superiore del Genio civile ed il funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato di cui all'art. 3.

Dei due revisori dei conti uno è scelto dall'assemblea del Consorzio fra quelli dei suoi membri che non fanno parte del Comitato esecutivo e l'altro è l'intendente di finanza di Genova ».

XXIII. — L'ultimo comma dell'art. 27 rimane così modificato:

« Contro il decreto di annullamento il Consorzio può, nel termine di 15 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, ricorrere al competente Ministero il quale, udito il Consiglio di Stato, promuove il relativo provvedimento da emanarsi con decreto Reale ».

XXIV. — All'art. 28 anzichè: « Ministero dei lavori pubblici » dicasi « Ministero delle comunicazioni ».

XXV. — All'art. 29 sono soppresse le parole: « Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e su conforme ».

XXVI. — All'art. 32 è aggiunto il seguente capoverso:

« Il porto di Genova, negli appositi limiti fissati dal regolamento come territorio di competenza del Consorzio, è fuori di ogni ingerenza, anche agli effetti finanziari, dei relativi Comuni ».

XXVII. — L'art. 33 rimane così modificato:

« Le speciali norme per la esecuzione della legge, modificata come al presente decreto, saranno raccolte, entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto stesso, in apposito regolamento approvato con Regio decreto su proposta del Ministero delle comunicazioni previo parere del Consiglio

di Stato e sentiti i Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'economia nazionale. Fino all'emanazione del nuovo regolamento avranno vigore le norme del vigente, in quanto non siano contrarie alla presente legge ».

XXVIII. — Rimane abrogato il capo IV intitolato « Possibilità di costituire consorzi per altri porti del Regno » ed in luogo dei corrispondenti articoli 34 e 35 viene aggiunto il seguente:

« Art. 34. — Per le mancanze disciplinari e le trasgressioni alle norme che regolano il lavoro portuale ed alle disposizioni impartite a mezzo dei propri uffici ed agenti, il Consorzio potrà, nei suoi ordinamenti, comminare le seguenti punizioni:

Pei singoli lavoratori:

a) pene pecuniarie sino a L. 300;

b) sospensione dal lavoro fino a 60 giorni;

c) retrocessione da permanenti ad avventizi;

d) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni di lavoratori e pei datori di lavoro:

a) pene pecuniarie sino a L. 2000;

b) sospensione dall'esercizio del lavoro fino a 30 giorni;

c) revoca dell'autorizzazione ad esercitare lavori in porto.

Le punizioni pecuniarie e la sospensione dal lavoro e dall'esercizio saranno inflitte dal capo dell'ufficio consortile che presiede alla disciplina del lavoro. Contro i relativi provvedimenti gli interessati potranno ricorrere al presidente del Consorzio che deciderà definitivamente.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà a beneficio del fondo di previdenza per gli operai portuali ».

Art. 2.

Tutte le vigenti disposizioni contrarie al presente decreto-legge sono abrogate. Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e pubblicare in un testo unico la legge istitutiva del Consorzio colle successive modificazioni, comprese quelle relative al finanziamento dell'Ente portate dal R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e da ulteriori provvedimenti.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SARROCCHI — DE' STEFANI — FEDERZONI — OVIGLIO — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 gennaio 1925. Atti del Governo, registro 232, foglio 210. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 204.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1924, n. 2276.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dei Tramways di Torino.

N. 2276. R. decreto 21 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio dei Tramways di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1925

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1924.

Istituzione di un ufficio secondario postale e telegrafico, in Pistoia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133;

Riconosciuta l'opportunità di istituire a Pistoia un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale postale e telegrafico ivi esistente;

Proceduto alla liquidazione della retribuzione da assegnarsi all'ufficio secondario postale e telegrafico predetto ai sensi dell'art. 54, n. 4, dell'ordinamento delle ricevitorie approvato con R. decreto del 13 febbraio 1921, n. 196;

Visto il R. decreto n. 2428 del 16 ottobre 1923;

Decreta:

1° E' istituito a Pistoia un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale postale e telegrafico ivi esistente.

Col decreto di concessione previsto dallo art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.

2° All'ufficio secondario postale e telegrafico di Pistoia è assegnata la retribuzione annua complessiva di L. 51,680.

3° La persona alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario postale telegrafico di Pistoia dovrà prestare la cauzione di L. 40,000.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 febbraio 1924.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 23

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 30 gennaio 1925

	Media		Media
Parigi	130 17	Belgio	124 79
Londra	115 168	Olanda	9 71
Svizzera	463 76	Pesos oro	22 02
Spagna	344 05	Pesos carta	9 69
Berlino (marco oro)	5 74	New-York	24 053
Vienna	0 0337	Oro	464 11
Praga	71 50	Belgrado	30 40
Romania	12 55	Budapest	0 03325
Dollaro canadese	24 07		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 19
	3.50 % » (1902)	75 25
	3.00 % lordo	52 —
	5.00 % netto	97 52
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 54

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n 23).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prest. Naz. 5 %	19499	100 —	Martinazzi Angela fu *Giovanni*, ved di Guarnieri Giovanni e Baldini Igino, dom a Brescia, vincolata	Martinazzi Angela fu *Carlo*, ved. ecc come contro
Cons. 5 %	42201	140 —	Malta *Amelia* fu Valerio, moglie di Solimena Filippo, dom. a Milano.	Malta *Amalia-Ortenzia-Gemma* fu Valerio, moglie ecc come contro
»	58637	345 —		
3.50 %	29285	53 —	*Quintavalle* Arturo Ottaviano di *Gaetano-Ottaviano*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	*Ottaviano-Quintavalle* Arturo di *Gaetano*, minore ecc come contro.
»	171225	332.50	Lualdi Felice, Ercole e Pierina fu Pietro, minori, sotto la patria potestà della madre Stabilini Adele di Francesco, vedova Lualdi, dom in Busto Arsizio (Milano); con usufr. vital a Stabilini Adele di Francesco, ved di Lualdi Pietro	Lualdi Felice, Ercole e Pierina, fu Pietro, minori, *il primo sotto la tutela di Lualdi Giovanni Battista* o *Battista* fu Felice e *gli altri due sotto la patria potestà della madre Stabilini Adele* di Francesco, vedova Lualdi, dom in Busto Arsizio (Milano), quali indivisi. Vincolata d'usufrutto come contro
»	791249	140 —	Zampella Maria fu Raffaele ved di *Santello* Enrico, dom a Staturone (Caserta)	Zampella Maria fu Raffaele ved. di *Santello Enrico*, dom a Staturone (Caserta).
»	104202	161 —	*Carelli* Giacomo fu Battista, dom. in Faenza (Ravenna) vincolata Nell'ultima rendita il domicilio è a Bollengo (Torino).	*Carello* Giacomo ecc. come contro. Per l'ultima rendita, il domicilio è a Bollengo (Torino).
»	104988	35 —		
»	111456	10.50		
»	144804	7 —		
»	803647	280 —		
»	803648	35 —		
»	144128	52.50		
Prest. Naz. 5 %	691	25 —	*Balzana* Rosa fu Francesco, moglie di Boveri Pietro dom in Montecastello (Alessandria)	*Balzano* Rosa ecc come contro.
3.50 %	086497	189 —	Chighizola *Francesco* fu Agostino, minore sotto la patria potestà della madre Descalzi Eugenia vulgo Felicita fu Andrea, ved di Chighizola Agostino, dom a Rapallo (Genova).	Chighizola *Davide-Francesco-Andrea* fu Agostino, minore, ecc, come contro
5 %	99092	220 —	Garbagnati Piero fu Attilio, minore, sotto la patria potestà della madre *Tromellini* Giovannina fu Pietro, ved di Garbagnati Attilio dom a Carimate (Como), con usufrutto vital a *Tromellini* Giovannina fu Pietro, ved di Garbagnati Attilio dom a Carimate.	Garbagnati Piera fu Attilio, minore, sotto la patria potestà della madre *Trumellini* Giovannina fu Pietro, ved di Garbagnati Attilio, dom a Carimate (Como); con usufr vital a *Trumellini* Giovannina fu Pietro, ved di Garbagnati Attilio, dom a Carimate
»	99093	220 —	Garbagnati Maria-Luisa fu Attilio minore ecc come la precedente	Garbagnati Maria-Luisa fu Attilio, minore, ecc come la precedente
3.50 % mista	3521	70 —	*Ferrarolo* Piccolo Antonino di Pietro dom a Ficarra (Messina)	*Ferraloro* Piccolo Antonino di Pietro, dom come contro
Buono Tesoro novennale 4ª serie	397	Cap. 5,500 —	Segalini *Ugo* di Santo, minore sotto la patria potestà del padre	Segalini *Alessandro* di Santo, minore ecc come contro

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 10 gennaio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.